

20326

COLLANA COIUTI DI CONFERENZE E DISCORSI

BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

EDUARDO CIMBALI

Prof. Ordinario di Diritto intern. nella R. Università di Catania

LA GERMANIA E LA JUGOSLAVIA
INNANZI AL NUOVO DIRITTO PENALE
INTERNAZIONALE ~ ~ ~ ~ ~

N. 69


L. 2,00



COIUTI EDITORI CAMPOBASSO.

-Roma-

BIBLIOTECA
MINISTERO DELLE
FINANZE
MISCELL.
173
F.
114



COLLANA COLITTI DI CONFERENZE E DISCORSI
Num. 69.

EDUARDO CIMBALI

Prof. Ordinario di Diritto internazionale nella R. Università di Catania

LA GERMANIA E LA
JUGOSLAVIA INNANZI AL
NUOVO DIRITTO PENALE
INTERNAZIONALE ~ ~ ~ ~ ~



CAMPOBASSO

CASA TIPOGRAFICO-EDITRICE GIOV. COLITTI E FIGLIO
PROPRIETARIO CAV. RAFFAELE COLITTI

1923

*Discorso tenuto all'Università di Catania
il 12 Aprile 1919*



Nel nuovo Diritto pubblico internazionale, così come noi lo concepiamo e lo professiamo, non c'è alcun posto nè per la guerra, nè per il suo regolamento.

Invece, in tutte le opere e in tutti i trattati del vecchio e ancor dominante Diritto internazionale, *il posto d'onore è assegnato alla guerra e al suo regolamento.*



Alla luce del nuovo indirizzo e della nuova scuola, la guerra, meno il solo, unico ed esclusivo caso della difesa, o della rivendicazione, di proprii o altrui diritti d'indipendenza – il caso ad esempio della guerra della Russia per difendere l'indipendenza della Serbia contro l'aggressione della delinquenza Austro-Ungherese ; – il caso, ad esempio, ancora, della guerra dell'Inghilterra per difendere l'indipendenza del Belgio contro la degna compagna dell'Austria-Ungheria – la delinquente Germania ; – il caso, ad esempio, ancora, della guerra della

Francia contro la delinquente Germania, per rivendicare l'indipendenza dell'Alsazia-Lorena e per difendere il sacro suolo nazionale contro le perpetrate invasioni della stessa delinquente Germania; - il caso, ad esempio, ancora, della guerra che l'Italia, - memore, finalmente, di essere tenera e premurosa Madre, e non più volgare ed abominevole matrigna, verso i martirizzati suoi figli di Trento, Trieste, Fiume, Zara, Spalato - mosse alla delinquente martirizzatrice dei suoi figli - all'Austria-Ungheria; - alla luce, dicevo, del nuovo indirizzo e della nuova scuola del Diritto internazionale, la guerra, meno il solo, unico ed esclusivo caso della difesa o della rivendicazione di proprii o di altrui diritti d'indipendenza, è un omicidio, l'omicidio in grande, *l'omicidio dei popoli e degli Stati*; - *l'omicidio internazionale*.

*
**

La guerra, dunque, tanto nelle opere, quanto dalle Cattedre di Diritto internazionale - non ci stancavamo mai un'istante di affermarlo, fino alla vigilia della conflagrazione - va perseguitata, va disonorata, va condannata, non regolata, non protetta, non insegnata.

Un Diritto internazionale, veramente conforme allo spirito dei nuovi tempi e della vera civiltà, deve cessare - continuavamo ad affermare, - di essere compiacente e disonorevole protettore dell'anarchia dominante fra popolo e popolo. Esso non deve concedere un istante di tregua all'enorme delitto che la crea, la fa imperare e la perpetua: *al delitto della guerra*.

Si smetta, dunque - incalzavamo - dallo infausto sistema che nella nostra Scienza consacra il posto d'o-

nore alla guerra, e si cerchino, insegnandole e propagandole, tutte quelle istituzioni giuridiche e civili, che, mirando alla sicurezza e alla felicità dei popoli, hanno solamente diritto di esistere e di essere gelosamente custodite e tutelate.

Finchè la guerra – dichiaravamo – avrà il culto della Scienza, non sarà mai possibile sperarne il disprezzo da parte dei Governi.

I Governi – affermavamo – attuano i precetti della Scienza, non li creano.

« Alla Scienza, dunque, e alle cattedre il sacro dovere di creare i nuovi precetti contrari alla guerra, se la Scienza e le cattedre non vorranno continuare ad essere, più che inutili, assolutamente disastrose per le sorti dei popoli e dell'umanità ».

*
* *

Diritto di pace contro il delitto della guerra, non *Diritto di guerra*, deve essere il vero e proprio Diritto internazionale, perchè la guerra cominci a cessare un giorno dal suo barbaro e medievale dominio – il dominio che è il naturale padre dell'attuale stato di anarchia universale e degli inseparabili compagni dell'attuale stato di anarchia, che sono gli armamenti e gl'incessanti aumenti degli enormemente aumentati armamenti.

Finchè il Diritto internazionale *continuerà* ad essere il Diritto di guerra dell'italiano Alberigo Gentili, dell'olandese Ugone Grozio e della folla degli inutili loro ripetitori, noi continueremo ad avere *la Scienza del delitto dei popoli forti contro i diritti dei deboli*, ma non

avremo mai la Scienza del Diritto contro i delitti dei popoli, quale è appunto e quale deve essere la Scienza del Diritto internazionale.

Principii, quindi, per combattere, ovunque e per sempre, la guerra, son necessari nella nostra Scienza, non principii per proteggerla, regolandola, e per perpetuarla, insegnandola e glorificandola.

Principii per combattere, e non per proteggere e perpetuare la guerra, son tutti i principii del nuovo Diritto internazionale che sorge e combatte contro il vecchio, protettore e perpetuatore della guerra; - i principii coi quali ho sempre cominciato e finito tutti i miei insegnamenti universitari.

*
* *

I principii, che io propugno, per combattere la guerra, e con la guerra gli armamenti - e che mi accingo ad esporvi - hanno avuto l'onore di più di un quarto di secolo di persecuzioni da parte della terza Italia accademica ed ufficiale, sotto la compassionevole accusa che, essendo contrarii alla delittuosa realtà dominante, fossero lontani da qualsiasi possibile realizzazione.

Ma, intanto - rispondevo ai miei persecutori - non si cessa un istante d'imprecare, ovunque, e contro la guerra e contro gl'inseparabili suoi compagni, che sono appunto gli armamenti.

Segno, questo - affermavo - che la guerra e gli armamenti sono un male ed un terribile male permanentemente ed universalmente sentito.

Ed allora - soggiungevo - ognun vede quanto sian meschini e da compiangere tutti i sedicenti scrittori ed

insegnanti di Diritto internazionale della terza Italia, e tutti i loro ufficiali protettori, i quali non hanno ancora compreso che l'ufficio sacro e perenne del vero scrittore e del vero insegnante di Diritto internazionale è appunto, e solo, quello di trovare e propagare i rimedi contro la guerra e contro gli armamenti, senza curarsi se, in sul principio della loro opera e del loro insegnamento, abbiano a trovarsi per contro la delittuosa realtà dominante.

*
**

Questi rimedi, la nuova Scuola ed il nuovo indirizzo, han ricercato, stabilito e propagato, senza mai curarsi della ribelle realtà dominante: anzi colla viva, profonda e costante fede di vincere e debellare la ribelle realtà dominante.

*
**

Ricercati, stabiliti e propagati in tutte le opere pubblicate dal 1886 alla vigilia dello scoppio della conflagrazione, – in mezzo alle persecuzioni e derisioni generali, e quando nessun capo di grande Potenza sognava di attuarli, e che ora la viltà e l'adulazione della nostra stampa e delle nostre accademie attribuiscono al Presidente degli Stati Uniti di America sol perchè questo grande Capo di Stato non è uno scrittore italiano – quei rimedii contro la guerra e contro gli armamenti, per l'instaurazione della Società universale degli Stati, tutelatrice di diritti e punitrice di delitti, furono accuratamente e nettamente riepilogati, e schierati, come in perfetto ordine di battaglia, nella mia prolusione intitolata: « Della necessità di un nuovo Diritto internazionale conforme allo spirito dei nuovi tempi e della vera civiltà » e

pronunciata dieci anni prima dello scoppio della conflagrazione – il 21 aprile 1904 – nell'Aula Magna della R. Università di Sassari (1).

Questi rimedi voglio qui ricordare, colle precise parole colle quali li formulai allora, e non già per uno stupido e compassionevole sentimento di vanità, ma per un sacro ed infrenabile orgoglio d'italiano.

*
* *

« L'esistenza della guerra » – affermavo nella prolusione di battaglia del ventuno Aprile 1904 – nella fonte di ben altri e di men nebulosi e di men timidi punti, oltre i quattordici famigerati punti del Presidente Wilson – « l'esistenza della guerra, lungi dal far cambiare ufficio alla nostra Scienza, le impone l'obbligo di trovare ed insegnare i rimedii per giungere alla sua completa abolizione.

« Il primo rimedio è la proclamazione del principio che la conquista, qualunque sia per essere il popolo che la eserciti, e qualunque sia per essere il luogo in cui si consumi, è un delitto, null'altro che un delitto, sempre un delitto.

« La base, quindi, degli Stati, che devono essere elevati a soggetti o persone di Diritto internazionale, non deve essere la conquista, ma la libera e spontanea volontà di tutti gli aggregati umani chiamati a costituirli ».

Io non so, pensavo allora, che cosa un popolo sia veramente arbitro di fare, quando non sia assoluto e perpetuo padrone di decidere se debba essere uno Stato o membro di uno Stato.

(1) Roma, Lux, Editore 1904.

Io non so, pensavo ancora, con qual coraggio si possa parlare di Diritto internazionale e di Cattedre di Diritto internazionale, finchè tutto il Diritto internazionale non sia un perpetuo ed universale tutelatore del sacro ed inviolabile diritto di ogni popolo di decidere liberamente e spontaneamente delle sue sorti e dei suoi destini.

Dunque, secondo il principio, che è il primo e fondamentale rimedio contro la guerra, « i popoli devono, ovunque e per sempre, proclamarsi giudici supremi dei loro bisogni, artefici onnipotenti dei loro destini ».

Altro che leggi di annessioni di questo o quel Parlamento straniero, son necessarie, alla luce del nuovo Diritto internazionale, per potersi legittimamente disporre delle sorti e dei destini dei popoli e delle Tribù, delle cui annessioni si tratti!

« La volontà dei popoli e delle Tribù direttamente ed immediatamente interessati » – dichiaravamo – « la loro volontà; – esclusivamente la loro volontà – la volontà liberamente manifestata e garentita, col riconoscimento permanente ed universale del *diritto di plebiscito* – la loro volontà, deve, sempre ed ovunque, consultarsi per decidere quali debbano essere le loro sorti e i loro destini nella scena del mondo ».

E davanti all'espressione della loro volontà – soggiungevamo – devono inchinarsi tanto le speculazioni della Scienza, quanto le resistenze armate del sempre delittuoso spirito di conquista.

* * *

Il secondo rimedio, per combattere la guerra, è la ricerca, la determinazione e la proclamazione dei diritti

che spettano e debbonsi riconoscere agli Stati degni della protezione del Diritto internazionale - agli Stati - Patrie; agli Stati, che, in base al principio necessario per combattere la guerra, devono essere, ovunque e per sempre, l'assoluta negazione di ogni idea di conquista.



Il terzo rimedio è la proclamazione del principio che ogni atto contrario ai diritti che spettano e sono riconosciuti agli Stati - Patrie - agli Stati legittimi, agli Stati espressione e non oppressione della indipendenza dei popoli - è reato, come è reato ogni atto che si compia contro i diritti dell'uomo.

« Una colpa » - affermavamo - « non può diminuire pel fatto di diventare più grande. Se uccidere un uomo è delitto, uccidere una collettività di uomini non può essere circostanza attenuante dell'omicidio.

« Se il furto è una vergogna, la conquista non può essere una gloria ».

Se l'omicidio e il furto son perseguitati e puniti dal Diritto penale interno, non c'è ragione al mondo, nè necessità, più o meno storica o fatale, per cui essi, lungi dall'essere perseguitati e puniti, debbano continuare ad essere santificati e glorificati dal Diritto internazionale.

Il Diritto internazionale non deve continuare ad essere l'asilo ed il santuario del banditismo perseguitato e punito dal Diritto interno.

« Nessuno degli Iddii nè degli uomini » - ha sentenziato da secoli e secoli Platone - « osò mai dire che non sia da infliggere pena a chi commette ingiustizia ».

Solo ai violentisti detti giuristi, e ai politicanti detti uomini di Stato, doveva essere permesso il dire – e, dicendolo, dovevano reputarsi superiori e a Iddii e a uomini – che l'ingiustizia, perseguitata e punita tra uomo e uomo, dovesse essere glorificata e perpetuata tra popolo e popolo.

Ma noi – che non ci reputiamo superiori nè a Iddii nè a uomini – sosteniamo e proclamiamo, che l'ingiustizia, perseguitata e punita tra uomo e uomo, dovrà essere più perseguitata e più punita tra popolo e popolo.

Il furto, l'assassinio, il delitto, in genere, non muta natura e nome per passare che ei faccia dall'essere individuale all'essere collettivo.

Il numero non cambia punto il delitto : o se lo cambia, non è che per renderlo maggiormente grave.

*
**

« Il quarto rimedio, per combattere la guerra », – continuavo ad affermare e a propagare nella citata proklusione del 21 Aprile 1904 – « il quarto rimedio, finalmente, è la *proclamazione* del principio che a nessuno Stato, forte o debole, grande o piccolo, civile o barbaro, *deve* essere permesso di farsi giustizia da sè *Per le inevitabili controversie* che sorgeranno fra Stato e Stato, fra popolo e popolo, *la Scienza nostra* deve trovare ed incessantemente propugnare quei grandi Istituti internazionali che devono permanentemente esistere per risolverle; – i grandi Istituti *ai quali ogni Stato o popolo* è assolutamente obbligato rivolgersi, *qualunque* sia per essere l'indole di quelle controversie, *tocchino o non tocchino gl'interessi vitali, l'indipendenza e l'onore degli*

Stati in contesa. Gl'Istituti che deve trovare e propugnare la Scienza nostra non possono avere altro fine che la più alta e sicura tutela di tutti i diritti dei popoli. Sarebbe, dunque, un perpetuare la guerra, se dalla loro competenza venissero ad escludersi le vertenze che tocchino gl'interessi vitali, l'indipendenza e l'onore dei popoli ».

*
* *

« Questi » – concludevo, nel riepilogare i veri rimedi contro la guerra – « soltanto questi, devono essere i principii che bisogna proclamare e propugnare incessantemente dalle Cattedre di Diritto internazionale, per giungere alla civiltà che deriverà dall'abolizione della guerra.

« Che se, nonostante tali insegnamenti, la guerra dovesse continuare ad esistere, la colpa sarebbe esclusivamente degli Stati che se ne rendessero colpevoli. *La Scienza* non avrebbe più la grave responsabilità di averla promossa ed autorizzata col proteggerla e regolarla; – *quella grave responsabilità che* l'accompagnerà per sempre, finchè non abbandonerà l'infausto indirizzo che la rende, *più che inutile, disastrosa* ed assolutamente indegna dell'insegnamento da Cattedre universitarie di Diritto » (1).

*
* *

Da quando scrivo e parlo del nuovo Diritto internazionale, che è il vero Diritto internazionale – in per-

(1) Questa prima parte della Conferenza, sotto il titolo « La guerra nel vecchio e nel nuovo Diritto internazionale » è stata pubblicata dal giornale « L'Avvenire commerciale » – Napoli, 15-20 aprile, 1920.

fetta e costante ribellione al vecchio, che, dal giorno in cui sorse fino al presente, null'altro è stato all'infuori di una ignobile apologia e di un sistematico ed indecoroso regolamento dei più selvaggi delitti dei popoli forti contro i sacri ed inviolabili diritti d'indipendenza dei deboli ed innocenti - non ho mai creduto possibile il trionfale rispetto dei diritti di tutti i popoli della terra - di forti e di deboli - nè, quindi, il sorgere ed il perdurare di una qualsiasi idea di Pace e di Società di Stati, senza il sorgere e il perdurare di un *Diritto penale internazionale*, inesorabile ed esemplare punitore dei delitti di qualunque popolo contro i diritti di qualsiasi altro.

Questo Diritto invocai nei trent'anni che precedettero lo scoppio della conflagrazione. Questo diritto invocavo contro la Germania e contro gli Stati suoi complici e vassalli - Turchia, Bulgaria e Austria-Ungheria - negli anni della conflagrazione nella quale, per la prima volta, nella Storia, mi era, finalmente, concesso di vedere costituita una Lega di grandi e piccole Potenze col fermo e deciso proposito di difendere i diritti d'indipendenza di popoli indipendenti aggrediti nella loro indipendenza e di rivendicare i diritti di popoli precedentemente asserviti ed oppressi dagli stessi aggressori. Questo Diritto continuo ad invocare contro gli Stati dei quali invocavo la sconfitta, e che, con alta e perenne soddisfazione dei popoli e dell'umanità, sono rimasti meritevolmente soccombenti. Invocando tal Diritto penale ora, come durante la conflagrazione, non posso non provare un profondo ed invincibile sentimento di disprezzo verso la Germania, che, al benchè menomo accenno dell'applicazione di quello che è giusto ed in-

dispensabile Diritto penale internazionale, grida di essere offesa nei suoi sacri ed inviolabili diritti di esistenza e d'indipendenza, e verso tutti coloro, che, in preda al più falso e delittuoso degli umani sentimentalismi, delle grida della Germania si fan raccoglitori e patrocinatori. No, non si ha diritto di fare appello al rispetto di qualsiasi proprio diritto di esistenza e d'indipendenza, quando si è stati notorii colpevoli dei più esecrandi delitti contro gli altrui diritti di esistenza e di indipendenza. Non si è raccoglitori e patrocinatori di grida di vittime di delitti, ma volgarissimi e spregevoli complici di colpevoli di tali delitti, tutte le volte, e dovunque, si raccolgano e patrocinino le grida di questi infami e maledetti colpevoli. Volgarissimi e spregevoli complici dei notorii ed esecrandi delitti della Germania son tutti coloro che delle grida della Germania contro ogni benchè menomo accenno della applicazione del nuovo Diritto penale internazionale – inesorabile ed esemplare punitore dei delitti di qualunque popolo contro i diritti di qualsiasi altro, – osino farsi raccoglitori e patrocinatori.

Coerente ai principii del nuovo Diritto penale internazionale promotore e perpetuatore della vera pace pubblica internazionale – della pace a fatti e non più a ciance – propugnati e propagati prima e durante la conflagrazione; lungi dal raccogliere e dal patrocinare qualsiasi grido di difesa della indipendenza della Germania e dei popoli suoi complici e vassalli, sento vivo ed irrefrenabile il bisogno di insorgere contro tali grida, e di sostenere contro la Germania e suoi complici l'assoluta necessità dell'applicazione del nuovo Diritto penale internazionale, inesorabile ed esemplare punitore dei delitti di qualunque popolo contro qualsiasi altro popolo.

La punizione che, insieme alla sconfitta, invocavo durante la conflagrazione, invoco ora, a conflagrazione finita, contro la Germania.

« Propaganda » - gridavo fin dal 12 dicembre 1915 col mio saggio: *La Germania innanzi al Diritto penale internazionale* (Vedi appendice II al mio libro « I miei quattordici anni di campagna contro la Triplice alleanza », Campobasso, Colitti editore) - « propaganda, perchè tutti i popoli e Stati ancora vigliaccamente ed incivilmente neutrali si schierino a favore degli Stati combattenti contro la delinquenza tedesca, è indispensabile per avere rapidamente, sicuramente e definitivamente la pace, non propaganda per la materiale cessazione della guerra. La materiale cessazione della guerra senza la totale sconfitta e un'esemplare punizione della Germania, sarebbe non già la pace, ma una tregua preparatrice di una più spaventevole conflagrazione: una tregua a totale beneficio della Germania.

« Quale deve essere tale sua punizione? Lo spossamento da tutti i territori che non le appartengono; il disarmo e una indennità pari agli immensi danni risentiti da tutte le nazioni vittime della sua delittuosa ed infame guerra. La stessa punizione dev'essere riservata per gli Stati vassalli e complici della Germania. E per quei capi di Stato, sui quali pesa la massima responsabilità della conflagrazione, non mi stancherò mai di ripetere quello che ho propugnato allo scoppio della conflagrazione, nella mia prolusione *Inutilità, calamità ed ipocrisia del presente Diritto internazionale in pace ed in guerra*, pronunciata all'Università di Catania: « L'I-
« sola di S Elena non si continui più a ricordare come
« un qualsiasi fatto di tirannia di una Nazione contro

« un'altra Nazione : si deve considerare come un preziosissimo precedente di applicazione del Diritto penale internazionale ; di quel Diritto, nella cui permanente ed universale applicazione sarà soltanto possibile il rispetto indispensabile per il sorgere ed il perpetuarsi della pace e della civiltà internazionale ».

Ma nè lo spossessamento da tutti i territori non propri, nè il disarmo, nè l'indennità saranno mai una benefica realtà effettiva e duratura, se, innanzi tutto, soprattutto e contro tutto, non sarà una benefica realtà effettiva e duratura il disarmo. Il disarmo della Germania sarà una benefica realtà effettiva e duratura quando, oltre ad imporsi che i suoi armamenti non sorpassino in alcun modo quelli puramente necessari al mantenimento dell'ordine pubblico interno, ed oltre ad esigersi che tutte le fortezze militari sieno rase al suolo e tutte le fabbriche di qualsiasi arma vengano chiuse per non riaprirsi mai più, non si attribuirà alla sorgente Società universale degli Stati l'assoluto ed armato potere di sorvegliare tutta la nazione germanica come ad una eterna ammonita, ed impedire, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi istante, che gli armamenti imposti vengano aumentati, che le fortezze abbattute vengano ricostruite e le fabbriche di armi vengano riaperte. I sinceri e veri difensori dei diritti dei popoli – e quindi della instaurazione e perpetuazione della Società universale degli Stati e della pace pubblica internazionale, – non sono, no, i difensori dei popoli delinquenti. Mi giudicano perfettamente e completamente male, mi diffamano incessantemente, tutti coloro che, senza distinguere sentimentalismo da sentimentalismo, mi chiamano « sentimentalista », sol perchè io sono stato sempre un fervente

difensore dei diritti dei popoli. Il vero, invece, è, che io sono stato e sarò sentimentalista verso tutte indistintamente le vittime della delinquenza. Ma sono stato e continuerò ad essere inflessibile avversario di qualunque delinquenza: tanto della delinquenza internazionale quanto della delinquenza individuale. Punizione – esemplare ed eterna punizione – ho invocato e continuerò per sempre ad invocare contro qualunque popolo delinquente, non protezione. Punizione non protezione ho invocato e continuerò ad invocare contro la delinquente Germania e contro i popoli suoi vassalli e complici.

Ignorano miserevolmente che cosa sia delinquenza e che cosa punizione internazionale, tutti coloro che negli Stati dell'Intesa giustamente e lodevolmente punitori della delinquenza germanica, vedono e biasimano la stessa delinquenza germanica. Punizione – giusta ed indispensabile punizione – non mai delinquenza, è tutto ciò che si reputi indispensabile di concepire e compiere contro un qualsiasi popolo delinquente per impedire che persista nella delinquenza.

Così, a mio fermo avviso, se, oltre ai provvedimenti proposti e propugnati contro la Germania, sarà pure reputato indispensabile, come io ritengo fermamente, impedire che i popoli tedeschi dell'Impero Austro-ungarico si uniscano politicamente con quelli del fu Impero germanico, per impedire che tutti uniti persistano nella nativa e sperimentata delinquenza, un tale atto sarà atto di giusta e lodevolissima punizione, non mai di delinquenza. Non è, e non sarà mai delinquenza la punizione della delinquenza.

Così, a mio fermo avviso, ancora, se si riterrà, ed io lo ritengo fermamente, che l'unione a Stato dei po-

poli detti *Jugoslavi* – dei notorii e maledetti strumenti della delinquenza della non meno maledetta casa degli Absburgo – sotto il predominio del popolo massacratore di regine – del popolo della Serbia – sarà una medievale e scandalosa continuazione della per sempre esecrata delinquenza del fu Impero Austro-ungarico – come da segni manifesti dimostrano fermamente di voler continuare ad essere – non sarà delinquenza, ma punizione di delinquenza tutto quello che potrà concepirsi e compiersi per impedire tale delittuosa unione.

Sarebbe, invece, l'autorizzazione e la consacrazione della più ripugnante e della più provocatrice delle diplomatiche e legali delinquenze un qualsiasi deliberato col quale la conferenza della pace, oltre ad autorizzare e consacrare di far parte della Società degli Stati una unione, che si palesa delinquente fin dai primi accenni di nascita, permettesse che un sol figlio dell'Italia, – che combattè e vinse per la redenzione di tutti i popoli stranieri asserviti ed oppressi dai crollati imperi di Germania, di Turchia e di Austria-Ungheria, – rimanesse asservito ed oppresso da una tale nascenda unione delinquente.

E l'Italia, che, innanzi a sì inaudita delinquenza, non sentisse il bisogno di rifiutarsi di firmare l'atto diplomatico che l'autorizzasse e consacrasse, e di far parte della nascenda Società degli Stati, disonorerebbe il civilissimo ed eroico esercito italiano che, vincendo e distruggendo l'esercito e l'Impero Austro-ungarico, rese possibile e rapida la vittoria degli eserciti degli altri Stati nostri alleati.

(Da « La Voce Dalmatica » Zara, 19 aprile 1919 e dalla « Rivista Popolare » di Napoleone Colajanni, Roma 30 aprile 1919).

